



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COMO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SPERA | DAMIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AVAGLIANO | RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FADDA | MARIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 782/2015
depositato il 04/12/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20091T009352000 REGISTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MINELLA MARIO
AVV.
VIA PARINI 7 22100 COMO CO

- sul ricorso n. 254/2016
depositato il 04/07/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 033201600000741155000 REGISTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 033201600000741155000 REGISTRO 2009
contro:
AG. RISCOSSIONE COMO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 782/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/12/2016 ore 09:30

N°

1/2017 su. 4^e

PRONUNCIATA IL:

12/12/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09/01/2017

Il Segretario



[Handwritten signature]



(segue)

difeso da:
MINELLA MARIO
AVV.
VIA PARINI 7 22100 COMO CO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 782/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/12/2016 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in epigrafe (RGR n. 782/2015), depositato il 04/12/2015, il sig.

, rappresentato e difeso come in atti,, impugnava tempestivamente l'avviso di liquidazione n. 2009 1T 009352000 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Como (di seguito Ufficio), a seguito di omessa presentazione della certificazione prevista dagli artt. 3 e 4 della legge n. 604/1954, recuperava, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, le ordinarie imposte di registro (art. 1 tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986) ed ipotecaria (tariffa allegata al D. Lgs n. 347/1990) in quanto riteneva decaduto il contribuente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604/1954 e successive proroghe per l'atto di compravendita registrato il 31/07/2009 al n. 9352, serie 1T e posto in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Il ricorrente deduceva che la richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali era stata correttamente avanzata in sede di stipula dell'atto di compravendita al quale seguiva il pagamento delle imposte in misura fissa; deduceva, inoltre, di svolgere l'attività di coltivatore diretto imprenditore agricolo (IAP) sin dal 27/02/2007; di essere iscritto presso l'INPS di Como come coltivatore diretto al n. progressivo azienda 782447 sin dal 27/02/2007; di aver iniziato l'attività a seguito dell'iscrizione presso la Camera di Commercio di Como in data 19/02/2007; di aver fornito all'Ufficio la documentazione richiesta (attestazione provvisoria) rilasciata dal Servizio Agricoltura della Provincia di Como sin dal 27/07/2009 e che solo in data 17/10/2014 detto Ufficio rilasciava in ritardo la certificazione definitiva dalla quale si poteva ben verificare il possesso dei requisiti utili al mantenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 e successive proroghe; che, pur in presenza dell'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio sin dal 27/02/2007 e della certificazione definitiva del 17/10/2014, l'Ufficio rigettava l'istanza di autotutela prodotta in data 02/07/2015; richiamava a supporto della propria tesi le Cassazioni n. 9/4/14 n. 8326 e 2/5/2013 n. 10248; concludeva con la richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato per la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare le agevolazioni fiscali con la condanna dell'Ufficio alle spese processuali.

In data 21/12/2015 si costituiva l'Ufficio e contestava le eccezioni del ricorrente ritenendole infondate; richiamava l'art. 4 della legge n. 604/1954 e riteneva che il ricorrente entro il 31/07/2012 (tre anni dalla registrazione dell'atto) avrebbe dovuto produrre il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti per l'agevolazione richiesta nell'atto di compravendita; non avendo adempiuto a tale obbligo l'avviso di liquidazione sarebbe legittimo con la conseguenza che il ricorso sarebbe da rigettare con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 04/07/2016 il ricorrente Trezzi, con ricorso RGR n. 254/2016, impugnava la cartella di pagamento n. 03320160000741155 di € 1.513,48 e chiedeva la riunione del ricorso al procedimento n. 782/2015, perché fondata sul medesimo presupposto, e la sospensione della riscossione che veniva rigettata all'udienza del 05/08/2016 per assenza del periculum in mora.

In data 14/09/2016 il ricorrente presentava memoria per i due procedimenti e ribadiva quanto già eccepito e precisato nei ricorsi introduttivi. In particolare, seppur oltre il termine triennale di cui all'art. 4, il contribuente aveva fornito "il certificato definitivo" che attestava il possesso dei requisiti (già certificati dall'INPS e dalla Camera di Commercio di Como sin dal 27/02/2007) che la Provincia aveva rilasciato "con grandissimo ritardo dovuto alla burocrazia e dunque incolpevole rispetto al contribuente"; aggiungeva che la norma originaria (legge 604/1954) era stata modificata con il decreto milleproroghe n. 194/2009 convertito in legge n. 220/2010. Secondo detta legge non sarebbe più previsto che si debba produrre né la certificazione provvisoria né quella definitiva, bastando l'iscrizione all'INPS quale coltivatore diretto ovvero la iscrizione quale I.A.P., qualifiche entrambe presenti ed incontestate.; insisteva, quindi, per l'accoglimento dei due ricorsi.

All'udienza del 26/09/2016, la CTP, vista l'istanza di riunione proposta dal ricorrente nel procedimento connesso RGR n. 254/2016, rinviava la trattazione del ricorso ai fini del provvedimento di riunione.

In data 14/11/2016 l'Ufficio depositava le controdeduzioni al ricorso n. 254/2016 e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso ed in subordine di rigettare il ricorso stesso con vittoria delle spese di lite.

All'odierna udienza, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva, la CTP dispone la riunione dei due ricorsi; successivamente, sentiti il Relatore e le Parti presenti, la Commissione riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti processuali, accoglie i ricorsi riuniti.

L'agevolazione in esame, storicamente riconosciuta agli agricoltori per l'acquisto di fondi agricoli, è definita dalla legge come "agevolazione per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina", meglio nota con l'acronimo "Ppc".

Trattandosi di agevolazione per la "piccola proprietà contadina" l'Ufficio riscuoteva l'imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) in quanto nell'atto di compravendita il ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 604/1954.


Ora, con l'atto impugnato l'Ufficio revoca l'agevolazione e chiede l'imposta di registro in misura proporzionale del 15%.

La Commissione rileva che il ricorrente ha correttamente richiesto nell'atto di compravendita l'agevolazione fiscale in quanto sin dal 27/02/2007 svolgeva e svolge l'attività di coltivatore diretto, imprenditore agricolo IAP; rileva, inoltre, che il ricorrente sin dal 27/02/2007 risulta essere iscritto presso l'INPS di Como come coltivatore diretto al n. progressivo azienda 782447; di aver iniziata l'attività con l'iscrizione presso la Camera di Commercio di Como dal 19/02/2007; rileva, altresì, che il ricorrente ha fornito la documentazione richiesta -attestazione provvisoria rilasciata dal Servizio Agricoltura della Provincia di Como sin dal 2/07/2009; che dopo circa due anni, con prot. n. 19779 del 29/04/2011 (**con notevolissimo ritardo**) il Settore Agricoltura e Pesca chiedeva al ricorrente l'atto di compravendita registrato, quando ormai, a seguito della legge 26 febbraio 2010 n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito il cosiddetto decreto milleproroghe (D.L. 194/2009), **non era più necessario produrre né il certificato provvisorio, né quello definitivo** (certificato, comunque, presentato il 17/10/2014) bastando, invece, la sussistenza dell'iscrizione all'INPS quale coltivatore diretto o la iscrizione quale IAP e l'iscrizione alla Camera di Commercio; invero, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire dell'agevolazione in esame non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge n. 604/1954; pertanto, non è più necessario richiedere all'Ispettorato Provinciale Agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesti la sussistenza dei requisiti al fine di fruire dell'applicazione del regime agevolato (Cfr. Ris. 17 maggio 2010 n. 36/E). Il certificato non è più necessario né per i coltivatori diretti né per gli imprenditori agricoli professionali perché la presenza dei requisiti previsti dalla normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo direttamente nell'atto di acquisto (d'altra parte l'Ufficio aveva ed ha la possibilità di consultare gli atti presso l'INPS e la Camera di Commercio ed anche attraverso l'Anagrafe Tributaria).

La legge prevede la decadenza dell'agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, solo se l'acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto (nel caso in esame il terreno non è stato ceduto perché il ricorrente continua a coltivarlo).

Secondo questa Commissione l'agevolazione tributaria va riconosciuta al contribuente che possiede e dichiara la qualifica di coltivatore diretto già alla data dell'atto di acquisto (nel quale ha chiesto l'applicazione dell'imposta in misura ridotta) restando irrilevante, alla luce della normativa sopra indicata, la mancata produzione del relativo certificato definitivo nel triennio.

Per questi motivi il ricorso avverso l'avviso di liquidazione deve essere accolto; ne consegue che anche il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata va accolto per illegittimità dell'atto prodromico.



La peculiarità della controversia nonché la questione interpretativa giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.

P. Q.M.

La CTP accoglie i ricorsi riuniti; compensa le spese processuali.

Como, 12/12/2016

Il Giudice estensore
dott. Raffaele Avagliano



Il Presidente
dott. Damiano Spera

